

STUDENTI MAGGIORENNI

LE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI MAGGIORENNI E REGOLAMENTO D'ISTITUTO. Il Regolamento di istituto può prevedere che gli studenti, compiuto il 18° anno di età, possano giustificare personalmente le assenze dalle lezioni, possano uscire anticipatamente o entrare in ore successive alla prima senza dover produrre l'autorizzazione dei genitori. La scuola chiede agli studenti maggiorenni di essere autorizzata a comunicare agli esercenti la potestà genitoriale i dati relativi agli esiti scolastici in itinere, intermedi e finali ed altri dati relativi alle assenze e alla partecipazione alle attività scolastiche contenenti dati personali, diversi da quelli sensibili o giudiziari.

DOVERE DI VIGILANZA ED ETÀ DEGLI ALLIEVI. Con riferimento all'obbligo di sorveglianza, si può osservare che, anche relativamente ad alunni minorenni, l'età del soggetto vigilato non è irrilevante rispetto all'obbligazione in parola: la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare costantemente che il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (Cassazione civile, sez. III, 10 dicembre 1998, n.12424; Cassazione civile, sez. III, 15 dicembre 1980, n.6503). "Il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, comma 2, c.c. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi". Infine, coerentemente, la Corte di Cassazione ha affermato con riferimento ad alunni maggiorenni, che "la presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile - anche a volere ammettere che la disposizione riguardi il danno che l'alunno si sia autoprocurato - nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore d'età, dovendosi presumere che, all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1, dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante" (Cass. civile, sez. III, 30 maggio 2001, n. 7387).

E' da ritenere che analogo principio possa affermarsi anche all'interno della responsabilità contrattuale, e anche in questo caso assume rilievo l'età del danneggiato. Può sostenersi in sostanza che, quale che sia il titolo della responsabilità astrattamente invocabile, il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi. Se infatti al raggiungimento della maggiore età il soggetto acquista la piena capacità di agire, il principio di coerenza che regola l'ordinamento giuridico non può non condurre a ritenere che tale soggetto "capace" sia anche in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica, onde non procurare danno a sé. In questo modo, se si volesse contestare tale assunto, arrivando ad ammettere comunque un dovere e dunque una connessa responsabilità per la generica vigilanza sugli alunni maggiorenni, va rilevato che l'art. 1227 c.c., proprio in tema di responsabilità contrattuale, arriva ad escludere il diritto risarcitorio per i danni che il creditore (nel caso in questione, l'alunno maggiorenne) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria

diligenza. Ciò consentirebbe comunque, in una logica di buona fede contrattuale, di arrivare ad una soluzione solutoria della (eventualmente invocata) responsabilità dell'amministrazione.

Ciò con riferimento ad un dovere di vigilanza di tipo generico, quello cioè non connesso dall'ordinamento giuridico a particolari posizioni protette in modo specifico, magari in connessione con particolari fonti di rischio. E' appunto il caso delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali norme, nella misura in cui identificano specifici doveri (a salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro) e nei limiti in cui tali doveri risultino estesi a favore degli alunni ai sensi del D.l. 29 settembre 1998 n. 382, creano obblighi giuridici per i soggetti "attivi" in tema di sicurezza (in particolare, "datore di lavoro" e "preposti") e quindi per l'amministrazione (nel senso sopra detto), che certamente prescindono dall'età degli alunni.

Si può affermare che, ove l'attività scolastica in concreto posta in essere, non sia tra quelle che interferiscono con la "sicurezza sui luoghi di lavoro" (potrebbero rientrare in tale ambito non tanto i viaggi di istruzione tout court, quanto ad esempio gli stages presso aziende), la maggiore età dell'alunno interrompa giuridicamente il generico dovere di sorveglianza dell'amministrazione scolastica, come peraltro interrompe quello parallelamente gravante sui genitori.

Ne discende l'irrelevanza ai fini che ne occupano dell'autorizzazione dei genitori in funzione di espressione del consenso allo svolgimento di attività (altro è, ed evidentemente ad altri fini, se all'attività si connette la richiesta di un esborso economico alla famiglia), fermo restando che, comunque, le c.d. "liberatorie" non costituiscono una scriminante della (eventualmente sussistente) responsabilità dell'amministrazione scolastica, come ha più volte ricordato la Corte di Cassazione (con riferimento ad alunni minorenni: Cass., sez. III, n. 5424 del 1986 e n. 2380 del 2002).

Quanto sin qui detto non impedisce certamente che ai genitori degli alunni maggiorenni siano fornite informazioni circa le eventuali uscite anticipate da scuola dei propri figli: ciò fa parte della (necessaria) comunicazione scuola-famiglia strumentale all'erogazione del servizio (educativo oltre che di istruzione).

Né a ciò potrebbe fondatamente opporsi l'alunno maggiorenne in ragione della raggiunta maggiore età, considerandosi che, pur dopo l'acquisizione di tale maggiore età, sopravvive l'interesse "giuridico" dei genitori (anche nel contesto applicativo della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) alle informazioni di cui sopra (così come in generale in relazione all'andamento scolastico) sul presupposto del perdurante onere di mantenimento del figlio gravante sul genitore (di cui la coabitazione rappresenta sicuro indice).